



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Direzione Edilizia
e Sostenibilità
Area Edilizia 1

Prot. n. del *numero e data di riferimento sono indicati dal sistema di protocollo informatico

Tit.IX.02

Spett.le Operatore Economico

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento degli interventi di allestimenti e arredi presso la sede della Scuola di Studi Superiori "Ferdinando Rossi" in via Po, 18 - Torino".

Progetto "Educating Future Citizens" (EFC) finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU - Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università" - Investimento 3.4 "Didattica e competenze universitarie avanzate" - Sub-Investimento "Rafforzamento delle Scuole universitarie superiori".

Lettera d'invito

CUP.: D17G24000420007
CIG: B9B984A6B6
NR GARA G12145
UBUY

Premesse

- In esecuzione al Decreto Dirigenziale n. 11978/2025 del 19/12/2025 con il quale sono stati approvati:

- a) il Progetto Esecutivo degli interventi nonché i relativi elaborati;
- b) il Quadro Economico;
- c) l'affidamento dell'Appalto di esecuzione dei lavori, l'indizione di una procedura "negoziata" ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici - "Codice") previa consultazione di un numero minimo di operatori;
- d) l'aggiudicazione dell'Appalto in base al criterio del prezzo più basso avvalendosi dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**



**Ministero
dell'Università
e della Ricerca**



**MISSIONE 4
ISTRUZIONE
RICERCA**

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 36 del 2023, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

e) l'elenco degli Operatori economici da invitare tramite R.d.O. su UBUY;

f) il testo della presente lettera d'Invito;

TUTTO CIÒ PREMESSO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

INVITA

Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta in modalità telematica secondo quanto più oltre specificato, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dalla documentazione progettuale, alle condizioni che seguono.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione committente può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 19 del Codice, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 50 del Codice, con aggiudicazione sulla base del prezzo più basso, secondo le modalità illustrate nella presente lettera-disciplinare.

ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE E INFORMAZIONI GENERALI.

1. Università degli Studi di Torino – Via Verdi n. 8 – 10124 Torino – Direzione Edilizia e Sostenibilità, via Po n. 31 – 10124 Torino (“**Università**”), tel. 011/670.4316-4248-4434 – Sito Web e profilo di committenza: <https://www.unito.it/universita-e-lavoro/enti-e-imprese/bandi-di-gara-e-contratti> - PEC: ateneo@pec.unito.it
2. La procedura di gara è telematica, ai sensi dell'art. 25 del Codice, è interamente gestita mediante il ricorso alla piattaforma di Ateneo **UBUY**.



UNIVERSITÀ
DI TORINO



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



MISSIONE 4
ISTRUZIONE
RICERCA

3. Per la registrazione al portale si rimanda al seguente link:
https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp
4. Si dà atto che l'affidamento in oggetto non riveste interesse transfrontaliero, secondo quanto previsto dall'art.48, comma 2 del Codice, sia per il suo valore, inferiore alla soglia comunitaria, sia in relazione alle sue caratteristiche, sia per la sede di svolgimento dei lavori, tale da non attrarre l'interesse di operatori esteri.
5. Il Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 è l'Arch. Battista Tortorella.

ART. 2 – OGGETTO E IMPORTO A BASE DI GARA.

1. L'appalto ha ad oggetto l'affidamento dei lavori relativi a *“Interventi di allestimenti e arredi presso la sede della Scuola di Studi Superiori “Ferdinando Rossi” in via Po, 18 - Torino”* (di seguito i “Lavori”) – CPV: **45210000-2**;
2. **Il progetto esecutivo è disponibile al link:**
https://drive.google.com/drive/folders/1Ze8nqAo0F94ZNDspeqcCMgvXwtmSDEZm?usp=drive_link
3. L'intervento è inserito nel Programma Triennale dei Lavori pubblici per il triennio 2025-2027; Il finanziamento è riconducibile a Entrate con destinazione vincolata – Pubblica Nazionale Centrale (Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 2 febbraio 2024, n. 291);
4. L'affidamento dovrà essere eseguito in conformità ai CAM di cui al D.M. 23 giugno 2022.
5. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta a **Euro 692.647,35** (diconsi Euro seicentonovantaseimila-seicentoquarantasette/35) oltre IVA 10%.
6. L'importo totale di cui al precedente periodo comprende;
 - a) l'importo di **€ 661.829,40** (seicentosessantunomila-ottocentoventinove/40), per lavori soggetti a ribasso d'asta;
 - b) i costi della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in **€ 30.817,95** (trentamila-ottocentodiciassette/95), che non sono soggetti a tale ribasso;
 - c) il costo della manodopera è pari a **€ 288.500,22** (duecentottantaottomila-cinquecento/22).



UNIVERSITÀ
DI TORINO



MISSIONE 4
ISTRUZIONE
RICERCA

Secondo la consolidata giurisprudenza il Codice non proibisce il ribasso sulla manodopera (rispetto all'importo stimato dalla stazione appaltante), ma, **laddove l'operatore economico la ribassi - sarà assoggettato, necessariamente, alla verifica di congruità e compatibilità con i minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva**, con una impostazione peraltro in linea con i previgenti Codici dei contratti pubblici (in tal senso, cfr., quam multis, Consiglio di Stato, 18.4.2025, n.3418; Consiglio di Stato, 19.11.2024, n.9255, dove si legge: *“Anche nel vigore del nuovo codice dei contratti pubblici è ammesso il ribasso sui costi dalla manodopera indicati dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara; sulla base del combinato disposto degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110, comma 1, d. lgs. n. 36 del 2023, deve pertanto ritenersi che, per l'operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera, la conseguenza non è l'esclusione automatica dalla gara, ma l'assoggettamento della sua offerta alla verifica dell'anomalia: in quella sede l'operatore economico avrà l'onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, oltre il rispetto dei minimi salariali”*

Il concorrente dovrà dunque formulare un "ribasso complessivo" a norma dell'art. 41, c. 14 del Codice dei contratti pubblici, ma a sua volta, dovrà indicare, come proprio costo, i costi della manodopera.

È consentito all'operatore di dimostrare un costo della manodopera inferiore a quello stimato dall'Università. In questa ipotesi, considerata la natura del presente appalto, l'operatore è tenuto ad allegare direttamente nella busta economica una relazione che giustifichi i suoi minori costi della manodopera rispetto a quelli enucleati dall'Università, fermo restando che detti giustificativi devono fondarsi su una più efficiente organizzazione aziendale. Non sono ammesse giustificazioni in relazioni a trattamenti minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Nel caso non venga allegata la relazione si procederà alla verifica dell'anomalia.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 120 comma 1, lett. a) del Codice, nonché dall'articolo 12 del Capitolato speciale di appalto, l'Università si riserva la facoltà di apportare, durante l'esecuzione dell'appalto, modifiche contrattuali non sostanziali e quindi tali da non alterare considerevolmente gli elementi del contratto originariamente pattuiti, così come previsto dall'art. 120, comma 6 del D. Lgs. 36/2023. La facoltà di modifica non è in alcun modo impegnativa per l'Università e l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa per la mancata, anche parziale, esecuzione della stessa.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice e dell'art. 12, comma 12 del Capitolato, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del **quinto dell'importo del contratto pari a € 138.529,47**, l'Università potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale



UNIVERSITÀ
DI TORINO



MISSIONE 4
ISTRUZIONE
RICERCA

definizione di nuovi prezzi, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

L'Università si riserva altresì, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettera a) del Codice di apportare una modifica in diminuzione delle lavorazioni laddove vi sia l'urgenza, tra cui il rischio di perdita dei finanziamenti, di concludere le stesse entro un certo termine. Tale modifica dovrà avvenire nel limite massimo di cui all'art. 120, comma 9 del Codice. all'art. 106, comma 12, del Codice.

7. Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del Codice il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere: Edilizia Industria.
8. Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente C.C.N.L. da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello di cui sopra indicato. **In tal caso devono presentare allegato alla documentazione amministrativa in sede di offerta dichiarazione di equivalenza**, al fine di verificare la congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del Codice in conformità all'allegato I.01 del Codice;

La dimostrazione dell'equivalenza del diverso contratto collettivo applicato è condizione per addivenire alla aggiudicazione dell'appalto e alla conseguente stipulazione del contratto. In alternativa è comunque sempre ammessa la possibilità in capo all'aggiudicatario di impegnarsi formalmente ad applicare il contratto collettivo indicato nella presente Lettera di Invito, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata.

Ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato I.01 del Codice, ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 4, e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro; sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.

Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

Quando, al di fuori delle ipotesi di cui al suddetto articolo 3, l'operatore economico indica nell'offerta un diverso contratto collettivo di lavoro da esso applicato, si considerano, ai fini della valutazione di equivalenza, le tutele economiche e le tutele normative.

9. Il corrispettivo è da considerarsi a corpo ai sensi dell'art.5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice.
10. Il Progetto si compone delle seguenti lavorazioni:



UNIVERSITÀ
DI TORINO



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



MISSIONE 4
ISTRUZIONE
RICERCA

Lavorazione	Cat.	Cl.	Qual.ne Obbl.ria	CCNL da applicarsi	Importi	%	subapp
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2* Prevalente	II°	Sì	Contratto collettivo regionale di lavoro Edilizia Industria	€ 370.776,76		Al di sotto del 50%
Impianti tecnologici	OG11	I°	Si	Contratto collettivo regionale di lavoro Edilizia Industria	€ 291.052,64		100%
Di cui: Incidenza Manodopera					€ 288.500,22	43,59	
Importi NON soggetti a ribasso							
Oneri per la Sicurezza					€ 30.817,95		
TOTALE					€ 692.647,35		

* l'avvalimento non è ammesso per la cat. OG2.

11. Non saranno presi in considerazione offerte al rialzo.
12. Il dettaglio dei Lavori è contenuto nel Progetto esecutivo è stato validato dal Responsabile del Procedimento in data 09/12/2025 e approvato con Decreto Dirigenziale n° 11978/2025 del 19/12/2025: l'appaltatore dovrà, pertanto, svolgere le attività indicate nella predetta documentazione e quelle, comunque, necessarie alla completa e corretta esecuzione dei Lavori.
13. In sede di verifica di cui all'articolo 102 comma 2 del Codice, l'Università valuterà la sostenibilità economica del preventivo anche in relazione alla tutela dei diritti inderogabili dei lavoratori, e per consentire tale verifica potrà operarsi anche ai sensi dell'articolo 110 del Codice.

ART. 3 – DURATA E LUOGO.

1. I Lavori dovranno essere eseguiti **entro n. 120 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori o in caso di consegna in via d'urgenza. Il cronoprogramma delle prestazioni è contenuto nel progetto esecutivo.
L'avvio dei lavori deve essere garantito entro il giorno 15 gennaio 2026.
2. Ai sensi dell'articolo 17 comma 9 del D. Lgs 36/2023 l'Università si riserva l'esecuzione d'urgenza. In tal caso si applica l'articolo 3 comma 9 dell'ALLEGATO II.14.
3. Il luogo di esecuzione dei Lavori è Via Po 18 - Torino.

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO.



UNIVERSITÀ
DI TORINO



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



MISSIONE 4
ISTRUZIONE
RICERCA

1. Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma di Ateneo U-Buy. Eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno pubblicate sul medesimo portale.
2. Il sopralluogo è **facoltativo**. L'operatore economico interessato ad effettuarlo è tenuto a contattare l'Arch. Renato Rossi 011/6704328 – Cell. 335/73.69.263 disponibile anche per eventuali quesiti tecnici.
3. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.
4. Si precisa che **non verrà rilasciata nessuna certificazione**

ART. 5 – CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

1. Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti sulla presente procedura, entro e non oltre il giorno **29/12/2025 ore 12:00** mediante quesiti scritti da formulare esclusivamente attraverso la piattaforma UBUY.
2. La Stazione Appaltante non potrà rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti dal 30/12/2025 al 06/01/2026;
3. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
4. Ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 comma 1 del Codice, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato dagli operatori economici concorrenti.
5. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Università; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
6. In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati aggregati o consorziati.
7. In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
8. Fino all'aggiudicazione, è onere dei concorrenti prendere visione di eventuali comunicazioni di interesse generale afferenti alla presente procedura, pubblicate su



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**



**Ministero
dell'Università
e della Ricerca**



**MISSIONE 4
ISTRUZIONE
RICERCA**

UBUY e sul sito di committenza: nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle informazioni ivi pubblicate.

ART. 6 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI AMMISSIONE.

1. Possono partecipare alla presente procedura negoziata gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice, in possesso dei requisiti di partecipazione di seguito specificati.
2. Ai sensi dell'art. 68, comma 19, del Codice, l'operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
3. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.
4. Ai sensi dell'art. 67, comma 4 il consorzio ha l'obbligo di indicare in sede di offerta per quali consorziate concorre. Per la consorziata esecutrice indicata che sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (cd. "consorzio a cascata") si applica il medesimo obbligo.
5. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice (consorzi stabili) che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. In mancanza di indicazione si intende che eseguiranno i lavori con la loro struttura.
6. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
7. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui sopra, quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.
8. Ai sensi dell'art. 67, comma 4, 4 periodo del Codice, la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo, integrando i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) (unicità del centro decisionale), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.
9. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso, ai sensi dell'art. 68, comma 14 del Codice, ricorrendo la presunzione di imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale (partecipazione plurima):



UNIVERSITÀ
DI TORINO



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



MISSIONE 4
ISTRUZIONE
RICERCA

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvederà ad informare gli operatori economici coinvolti i quali hanno l'onere, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

10. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.
11. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
12. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.
13. 1. I requisiti di ammissione dovranno essere dichiarati mediante compilazione del DGUE.

1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.
2. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.
3. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
4. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti generali devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
5. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti generali sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**



**Ministero
dell'Università
e della Ricerca**



**MISSIONE 4
ISTRUZIONE
RICERCA**

indicate quali esecutrici e, ai sensi dell'art. 67, comma 3 del Codice, dalle consorziate che prestano in requisiti.

6. Per i raggruppamenti si applica l'articolo 97 del Codice.

Self cleaning

1. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
2. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
 - descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
 - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata all'Università.
3. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione all'Università.
4. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
5. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive sarà attivato il contraddittorio procedimentale.
6. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
7. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.
8. Il self cleaning non applicabile alla violazione delle norme sul lavoro dei disabili, legge n. 68 del 1999, per la quale il codice impone semplicemente la piena regolarità al momento di presentazione dell'offerta.
9. Si rammenta che il nuovo codice, pur avendo esteso la possibilità di self-cleaning e, più in generale, la possibilità di modificazione soggettiva del concorrente, che oggi può avvenire anche dopo la scadenza del termine di presentazione dell'offerta, ha chiaramente previsto, come contrappeso, che «in nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni» in ragione dell'adozione delle misure necessarie da parte del



UNIVERSITÀ
DI TORINO



MISSIONE 4
ISTRUZIONE
RICERCA

concorrente a superare eventuali preclusioni alla partecipazione alla gara. “Il limite temporale dell’aggiudicazione deve ritenersi applicabile a tutte le ipotesi in cui è consentito ad un concorrente, incorso in una situazione escludente, di adottare misure correttive, tra cui la sua modificazione soggettiva o quella di incaricati esterni, al fine di salvaguardare la sua partecipazione”.(Quinta sezione del Consiglio di Stato n.1226/2025)

2) **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA**

1. Possono partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all’art. 65 del “Codice”, in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività corrispondente a quella di contratto;

ovvero in caso di appalto di lavori in Categoria OG2:

- Per i lavori relativi a beni culturali si applica quanto previsto dall’All. II.18 D. Lgs. n. 36/2023. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 99 e seguenti del codice e dall’allegato II.12 al codice, l’iscrizione dell’impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall’articolo 100, comma 3, del codice, deve essere relativa: *(vedere su CSA la lettera individuata)*
 - a) per i lavori inerenti a scavi archeologici, a scavi archeologici;
 - b) per i lavori inerenti alla manutenzione e al restauro dei beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili culturali, a conservazione e restauro di opere d’arte;
 - c) per i lavori inerenti al restauro e alla manutenzione di beni culturali immobili, a conservazione e restauro di opere d’arte;
 - d) per i lavori inerenti al verde storico di cui all’ articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, a parchi e giardini.

3) **REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

1. Ai sensi dell’art. 100, comma 4, del Codice, degli articoli 2, 4 e 30 dell’allegato II.12 al medesimo codice e dell’allegato II. 18 al Codice, è richiesto che gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, siano in possesso di attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da Società di attestazione regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, e quindi tramite attestazione SOA nelle seguenti categorie:

Categoria	Classifica (o superiore)	Subappalto qualificante ammesso
OG2	II	SI



UNIVERSITÀ
DI TORINO



MISSIONE 4
ISTRUZIONE
RICERCA

OG11	I	SI
------	---	----

2. In caso di ricorso al subappalto qualificante compilare l'apposita dichiarazione di cui al punto C del modello di istanza di partecipazione.
3. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 (dell'Allegato II.12).
4. Ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
5. Si ritiene altresì (vedasi Consiglio di Stato Sez. V, 21/03/2023, n. 2873 secondo cui "tramite l'istituto del subappalto necessario è pacificamente possibile supplire alla carenza di SOA per categorie scorporabili a qualificazione necessaria a prescindere dalle previsioni del bando (ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del D.L. 28 marzo 2014, n.47)", che l'istituto del subappalto "necessario" o "qualificante" continui a potersi applicare, fatti salvi espressi divieti dell'Università ai sensi dell'articolo 104 comma 11.
6. Precisazione con riferimento alla validità dell'attestazione SOA: nell'ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l'impresa potrà partecipare alla gara purché sia stata attivata nei termini di legge (cfr. rispettivamente artt. 16, comma 5 e 17, comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice 2), la procedura per il rinnovo o la verifica triennale della SOA. La relativa documentazione dovrà essere inserita nella piattaforma START sotto la voce "Documentazione amministrativa aggiuntiva". In tali fattispecie l'eventuale aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice, all'esito positivo del rinnovo/verifica.
7. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, dell'All. II.18 D. Lgs. n. 36/2023 ai fini della qualificazione dell'operatore economico, possono essere utilizzati soltanto i lavori "effettivamente eseguiti dall'impresa, anche se eseguiti in qualità di impresa subappaltatrice. L'impresa appaltatrice non può utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**



**Ministero
dell'Università
e della Ricerca**



**MISSIONE 4
ISTRUZIONE
RICERCA**

4) POSSESSO DEI REQUISITI IN CAPO AI SOGGETTI PLURISOGGETTIVI.

1. Ai sensi dell'art. 67, comma 1 del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato I1.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):
 - per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
 - per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104.
2. I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini indicati nei successivi capoversi.
3. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.
4. Solo in caso di beni culturali: Nell'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto beni culturali, la consorziata esecutrice al 100% dei lavori deve essere in possesso del requisito richiesto per l'esecuzione, restando irrilevante la circostanza che il concorrente sia un consorzio stabile o un consorzio di cooperative.

4.1 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

1. Requisiti di idoneità professionale. Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.
2. Requisiti di qualificazione. I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.



UNIVERSITÀ
DI TORINO



MISSIONE 4
ISTRUZIONE
RICERCA

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

3. Requisiti di capacità economico finanziaria. Il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
4. Requisiti di capacità professionale. Il requisito relativo deve essere soddisfatto dall'Operatore Economico che esegue la prevalente.

4.2 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

1. Ai sensi dell'art. 67, comma 1 del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):
 - per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
 - per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.
2. Ai sensi dell'art. 67, comma 3 del Codice per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dalla consorziata esecutrice.
3. Ai sensi dell'art. 67, comma 4 del Codice i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), alle proprie consorziate non costituisce subappalto. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**



**Ministero
dell'Università
e della Ricerca**



**MISSIONE 4
ISTRUZIONE
RICERCA**

se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

4. Ai sensi dell'art. 67, comma 5 del Codice i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

5) VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.

1. L'Università verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 del "Codice" attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del d.lgs 36/2023, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.
2. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi si applica quanto previsto all'art. art. 99, comma 3-bis del Codice.
3. Ai sensi dell'art. 35 Comma 5-bis, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice.
4. L'Università, con le medesime modalità di cui al comma precedente, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.
5. Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso dell'Università, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.



UNIVERSITÀ
DI TORINO



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



MISSIONE 4
ISTRUZIONE
RICERCA

6. I controlli verranno effettuati sul concorrente e, in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, anche sulle consorziate indicate come esecutrici. Relativamente ai consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del Codice, i controlli saranno effettuati, oltre che sulle consorziate indicate come esecutrici, anche su quelle che hanno prestato i requisiti.

ART. 7 – CLAUSOLE SOCIALI.

1. Per gli operatori economici, aventi **più di 50 dipendenti**, è richiesto **a pena di esclusione**, di presentare, all'atto della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; in caso di inosservanza dei termini previsti, è possibile attestare la trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (Allegato II.3). È requisito necessario l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999.
2. Agli operatori economici le cui unità occupate siano costituite da meno di 50 dipendenti o da un numero pari o superiore a quindici dipendenti, è richiesto, invece, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, di consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni. Agli stessi operatori economici è inoltre richiesto di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge (cfr. Allegato II.3).
3. Inoltre, è previsto che l'operatore economico si impegni con la partecipazione alla gara a destinare il 30 per cento delle assunzioni sia all'occupazione giovanile, sia all'occupazione femminile (cfr. Allegato II.3, comma 4). Una soglia percentuale maggiore può essere considerata invece un elemento premiale, al fine dell'aggiudicazione, rivolta all'assunzione di persone disabili, di giovani, con età inferiore a trentasei anni, di donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali.
4. L'operatore si impegna altresì a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11 del Codice.

ART. 8 – AVVALIMENTO E SUBAPPALTO.

Avvalimento

1. Non è ammesso l'avvalimento per la categoria OG2, ai sensi dell'art. 132, comma 2, del Codice.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**



**Ministero
dell'Università
e della Ricerca**



**MISSIONE 4
ISTRUZIONE
RICERCA**

2. In caso di Avvalimento, oltre alle documentazioni richieste dalla Lettera/Disciplinare, devono essere presentate nella Busta Amministrativa, ai sensi dell'articolo 104 del codice:
 - Dichiarazione resa ai sensi dell'Allegato A da parte del concorrente e dell'impresa ausiliaria;
 - Contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire il requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta. Ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - b) durata;
 - c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.
3. L'impresa ausiliaria è tenuta inoltre a trasmettere all'Università dichiarazione con la quale attesta:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV del "Codice";
 - b) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
4. In caso di avvalimento con indicazione di Consorzio/Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 7 possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio. Il Consorzio "designato" dovrà presentare le documentazioni richieste nel precedente paragrafo, ed indicare i requisiti maturati, presentando l'Allegato A alla lettera/disciplinare, a pena di esclusione dalla gara.

Subappalto

1. Ai sensi dell'art. 119 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
2. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**



**Ministero
dell'Università
e della Ricerca**



**MISSIONE 4
ISTRUZIONE
RICERCA**

3. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.
4. Le Categorie scorporabili possono essere subappaltate integralmente.
5. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
6. Ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.
7. Ai sensi dell'art. 119, comma 17 del Codice, per le seguenti lavorazioni: OG2 non è ammesso il cosiddetto "subappalto a cascata", in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, nonché di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.
8. Per le lavorazioni per le quali è ammesso il "Subappalto a cascata" la disciplina dell'ulteriore subappalto è regolata sulla base delle modalità, requisiti ed obblighi previsti dall'articolo 119 per la disciplina "generale" del subappalto.

ART. 9 – GARANZIA PROVVISORIA.

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del medesimo decreto.

ART.10 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

1. Per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno trasmettere le proprie offerte e tutta la documentazione prescritta dalla presente Lettera d'invito esclusivamente



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**



**Ministero
dell'Università
e della Ricerca**



**MISSIONE 4
ISTRUZIONE
RICERCA**

ricorrendo alla Piattaforma U-buy, **a pena di esclusione**, entro e non oltre le ore **18:00** del giorno **09/01/2026**. Le offerte presentate oltre tale termine non verranno prese in considerazione.

2. Tutti i documenti da presentare in gara devono essere redatti in lingua italiana o, se redatti in lingua straniera, corredati da traduzione giurata.
3. L'offerta da depositare sulla Piattaforma U-Buy si compone di **due "buste virtuali"**, denominate **"BUSTA A – Documentazione amministrativa"** e **"BUSTA B – Offerta Economica"**.

10.1 BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A dovrà contenere:

- 1) **ISTANZA DI PARTECIPAZIONE** redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato denominato "Modello A" con la quale tra l'altro:
 - a. dichiara che il corrispettivo contrattuale proposto è remunerativo per l'impresa, tenendo conto di tutte le condizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, con particolare riferimento al costo della manodopera e degli oneri aziendali, e a tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - b. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 - c. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013, nonché dal Codice di Comportamento dell'Università, approvato con D.R. n. 646 del 29/2/2016 - entrambi disponibili sul sito internet www.unito.it - e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
 - d. dichiara che l'indicazione dei propri costi di manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza deriva da una valutazione effettuata sulla base delle attuali capacità produttive dell'impresa e dei costi effettivi sino ad oggi sostenuti, posti in rapporto all'appalto cui si concorre;
 - e. (in caso di operatore economico con qualificazione SOA inferiore alla II classifica) di essere in regola con le disposizioni di cui all'articolo 27 "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti" del D. Lgs. n. 81/2008, c.d. patente a punti;
 - f. dichiara di impegnarsi a garantire la stabilità del personale impiegato nei lavori e l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**



**Ministero
dell'Università
e della Ricerca**



**MISSIONE 4
ISTRUZIONE
RICERCA**

settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

- g. dichiara di applicare al proprio personale il CCNL indicato nel bando di gara o in alternativa compila il modello A lettera g);
- h. dichiara il numero di dipendenti occupati nella impresa;
- i. Per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50: di impegnarsi a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Le medesime imprese sono, altresì, tenuti a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali
- j. dichiara di impegnarsi a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- k. di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12.03.1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili, ovvero di essere in regola con le norme che disciplinano il collocamento obbligatorio dei disabili ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 della predetta legge, comunicando l'ufficio dove il certificato di ottemperanza può essere acquisito;
- l. di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla data di stipula del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 1, comma 2 dell'Allegato II.3 al Codice;
- m. di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota del 30% ed a quella femminile una quota



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**



**Ministero
dell'Università
e della Ricerca**



**MISSIONE 4
ISTRUZIONE
RICERCA**

del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

- n. di rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 n. 256 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”;
- o. che la partecipazione alla gara non determina alcuna situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 del Codice;
- p. dichiara di conoscere ed accettare, in particolare, l'eventualità che l'Università dia avvio all'esecuzione dei lavori subito dopo l'aggiudicazione, in pendenza della formale stipulazione del contratto;
- q. dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque non aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell'Università, che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- r. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità connesse al presente procedimento;
- s. dichiara di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma;
- t. autorizza la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti;
- u. autorizza la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale.

L'Università verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

L'istanza è sottoscritta digitalmente un legale rappresentante del concorrente; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante

ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere presentata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio

2) **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO** ai sensi dell'art. 91 del Codice degli Appalti

1. Il concorrente compila il DGUE direttamente dalla Piattaforma, secondo quanto di seguito indicato:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sez. C: il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sez. D: il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica specificatamente l'elenco delle lavorazioni che intende subappaltare, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Parte III – Motivi di esclusione: il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice.

Parte IV – Criteri di selezione: il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione "α" e compilando quanto segue: la sez. A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale; la sez. C per dichiarare, nel caso di operatore economico non in possesso di attestazione SOA per l'esecuzione dei lavori di importo inferiore a euro 150.000,00, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 dell'Allegato II.12 al Codice.

Parte VI – Dichiarazioni finali: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

2. Il DGUE, sottoscritto digitalmente, deve essere presentato inoltre:
 - nel caso di raggruppamento temporaneo, o consorzio ordinario, o GEIE, costituiti, dalla mandataria/capofila;
 - nel caso di raggruppamenti temporanei, o consorzio ordinario, o GEIE, non ancora costituiti, da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
 - nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
 - nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti i retisti partecipanti;
 - nel caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria.
3. L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli dal 94 al 98 del Codice. L'omissione di tale comunicazione o



UNIVERSITÀ
DI TORINO



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



MISSIONE 4
ISTRUZIONE
RICERCA

la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98 del Codice.

4. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.
5. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h), del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
6. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.
7. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:
 - le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data della lettera invito;
 - gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data della lettera invito;
 - tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data della lettera invito.
8. La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.
9. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.
10. L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.
11. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

3) CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C. d'importo pari a € 77,00 (DELIBERA ANAC DEL 30 DICEMBRE 2024, N. 598). (in caso di raggruppamenti dovrà essere effettuato dalla mandataria)

4) Per gli operatori economici, aventi più di 50 dipendenti: copia dell'ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, a pena di esclusione.

In caso di partecipazione in forma di RTI, consorzio, reti di imprese o GEIE, tutte le imprese costituenti il raggruppamento, nonché le consorziate esecutrici, se



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**



**Ministero
dell'Università
e della Ricerca**



**MISSIONE 4
ISTRUZIONE
RICERCA**

tenute agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 46 del d.lgs. 198/2006, devono presentare la documentazione di cui sopra.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, la documentazione va presentata sia dall'ausiliaria che dal concorrente ausiliato;

5) IN CASO DI AVVALIMENTO: documentazione di cui all'art. 8 della presente lettera di invito

6) IN CASO DI RTI:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a) a quale l'operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico qualificato come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali operatori economici la rete concorre;



UNIVERSITÀ
DI TORINO



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



MISSIONE 4
ISTRUZIONE
RICERCA

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo costituito o costituendo:

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni rese da ciascun operatore economico aderente al contratto di rete, attestanti:
 1. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di mandatario;
 2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 3. le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

7) IN CASO DI APPLICAZIONE DI UN DIVERSO CONTRATTO COLLETTIVO:

Dichiarazione di impegno ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nel bando di gara nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata.

Ovvero



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**



**MISSIONE 4
ISTRUZIONE
RICERCA**

Dichiarazione con la quale l'operatore economico dichiara l'equivalenza del diverso contratto collettivo da lui applicato (in questa ipotesi dovrà produrre una tabella di raffronto che evidenzia: l'equivalenza economica dei contratti, prendendo a riferimento le componenti fisse della retribuzione globale annua e l'equivalenza delle tutele normative contenute nei contratti.).

10.2 BUSTA B OFFERTA ECONOMICA

1. La “**Busta B – Offerta Economica**” (**Modello C**) dovrà contenere, **a pena di esclusione**, la “dichiarazione d'impegno”, da riportare altresì nel campo offerta economica della piattaforma MEPA, con l'indicazione:

- in cifre e in lettere, del **prezzo offerto, esclusi oneri della sicurezza e IVA**. Verranno tenute in considerazione fino alla **seconda cifra** decimale dopo la virgola, ove siano indicati più decimali si procederà al troncamento al secondo decimale: in caso di discordanza tra l'importo indicato nella piattaforma e quello indicato nella “dichiarazione di impegno”, verrà considerato valido l'importo indicato sulla dichiarazione di impegno. Non sono ammesse offerte in aumento, condizionate, parziali, indeterminate, plurime;
- la stima dei costi aziendali dell'offerente concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (c.d. oneri aziendali della sicurezza);
- i costi della manodopera, in cifre, indicati dal concorrente, relativi al personale stimato nell'esecuzione del contratto oggetto del presente affidamento, ai sensi dell'art.108, comma 9, del Codice.

NB IN CASO DI INDICAZIONE DEI COSTI DELLA MANODOPERA INFERIORI A QUELLI STIMATI A BASE DI GARA:

È consentito all'operatore di dimostrare un costo della manodopera inferiore a quello stimato dall'Università. In questa ipotesi, considerata la natura del presente appalto, l'operatore è tenuto ad allegare direttamente nella busta economica, a pena di esclusione, una relazione che giustifichi i suoi minori costi della manodopera rispetto a quelli enucleati dall'Università, fermo restando che detti giustificativi devono fondarsi su una più efficiente organizzazione aziendale. Non sono ammesse giustificazioni in relazioni a trattamenti minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Nel caso non venisse prodotta la relazione in sede di gara si procederà con la verifica dell'anomalia.

Ove risultasse che i costi della manodopera dell'offerente sono inferiori ai minimi salariali retributivi di cui sopra, l'Università escluderà l'offerta del concorrente in quanto anormalmente bassa.

L'Offerta Economica potrà essere sottoscritta da un solo legale rappresentante (ma in caso di ATI tutte le imprese sono tenute, a pena di esclusione, a sottoscrivere offerta). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**



**MISSIONE 4
ISTRUZIONE
RICERCA**

gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

ART. 11 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

1. L'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 c. 4 del citato D.Lgs. n. 36/2023, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 c. 1 del citato D.Lgs. n. 36/2023.
2. Qualora le offerte ammesse (ossia valide) siano pari o superiori a 5 (cinque) l'Università procede alla determinazione della soglia automatica di anomalia sulla base del seguente metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2: METODO A.

L'esclusione automatica si eserciterà solo nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia almeno pari a cinque, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 36/2023. Ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, per il calcolo della soglia di anomalia verrà seguito il "Metodo A" indicato nell'allegato II. 2 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi di quanto previsto dal "Metodo A" di cui all'Allegato II.2 del D.Lgs. n. 36/2023, se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata come segue:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15, la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**



**Ministero
dell'Università
e della Ricerca**



**MISSIONE 4
ISTRUZIONE
RICERCA**

1. Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, l'Università individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.
2. In ogni caso, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.lgs. 36/2023, l'Università si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
3. Sono ammesse soltanto offerte in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara.
4. Non sono ammesse offerte in variante.
5. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta congrua e conveniente per l'Università.
6. I dati numerici derivanti dalle operazioni matematiche di cui alla presente gara saranno calcolati fino alla terza cifra decimale arrotondati all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
7. In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando la facoltà del RUP di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dall' articolo 54 comma 1 del Codice.

ART. 12 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.
2. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica (se richiesta) e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente
3. Ai fini del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice, è assegnato al concorrente un termine di **5 giorni** per rispondere, In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

ART. 13 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

1. Le sedute pubbliche di gara si terranno in modalità telematica attraverso la piattaforma UBUY.



UNIVERSITÀ
DI TORINO



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



MISSIONE 4
ISTRUZIONE
RICERCA

2. Alle sedute di gara potranno partecipare, per ciascun concorrente, il legale rappresentante oppure un soggetto munito di specifica delega e/o procura a lui conferita dal legale rappresentante. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. La delega, sottoscritta digitalmente oppure sottoscritta con firma autografa, ma - in tal caso - corredata dalla carta d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere inviata all'Università all'indirizzo PEC: ateneo@pec.unito.it entro il giorno precedente all'apertura delle offerte.
3. La prima seduta pubblica avrà luogo alle ore **11:00** del giorno **12/01/2026**: eventuali cambiamenti saranno comunicati con apposito avviso su UBUY e sul sito di committenza.
4. L'Università provvederà a fissare le date delle sedute successive, sempre tramite apposito avviso sulla piattaforma UBUY e sul sito internet di committenza.
5. Nel giorno e nell'ora indicati per la prima seduta pubblica di gara, il R.U.P. o suo delegato procederà agli incombeni di seguito descritti:
 - all'apertura, in una o più sedute, delle buste "Documentazione" relative alle offerte telematiche degli operatori economici partecipanti;
 - alla verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera invito;
 - all'attivazione dell'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 12 della presente lettera di invito.
 - ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara;
 - in medesima seduta o successiva in caso di soccorso istruttorio, all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi e relativa valutazione;
 - se le offerte ammesse sono in numero pari o superiore a cinque, al calcolo, avvalendosi della specifica funzionalità presente sulla Piattaforma, della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 11 della presente lettera invito ed all'esclusione automatica;
 - alla formazione della graduatoria (in caso di parità in graduatoria tra più offerte, si procederà per sorteggio);
 - a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
6. Il RUP procederà con l'eventuale valutazione della congruità delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 110, del Codice, inclusa la verifica delle giustificazioni del costo della manodopera offerto.
7. Il RUP procederà altresì con l'eventuale verifica dell'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale e territoriale rispetto a quello indicato dall'amministrazione aggiudicatrice.
8. Qualora sia accertato, sulla base di rilevanti elementi, che vi sono offerte imputabili ad un unico centro decisionale si procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate, ai sensi dell'art 95, comma 1, lett. d) del Codice.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**



**Ministero
dell'Università
e della Ricerca**



**MISSIONE 4
ISTRUZIONE
RICERCA**

ART. 14 – AGGIUDICAZIONE

1. Il provvedimento di aggiudicazione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del Codice, verrà adottato, dopo le verifiche sul possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 99 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.
2. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente lettera di invito ed è immediatamente efficace.
3. L'Università si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
4. Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.
5. L'Università si riserva la facoltà di far eseguire i lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 comma 9 del D. Lgs 36/2023 l'Università si riserva l'esecuzione d'urgenza. In tal caso si applica l'articolo 3 comma 9 dell'ALLEGATO II.14.
6. L'Università si riserva, previa adeguata motivazione, la facoltà di annullare e/o revocare e/o ritirare la Lettera di invito e/o non aggiudicare e/o non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, ivi compresa responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art. 1337 del codice civile.
7. Una volta disposta l'aggiudicazione, ne sarà data comunicazione a tutti i concorrenti, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera c, del Codice e la relativa determina sarà pubblicata sul profilo del committente.
8. I verbali di gara, conformemente all'allegato 9 della delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 (G.U. n.24 del 30 gennaio 2023) saranno anch'essi pubblicati sul profilo del committente, unitamente alla determina di aggiudicazione.
9. L'esito della gara sarà disponibile, successivamente all'aggiudicazione, al medesimo indirizzo.

ART. 15 CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice, il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione. Trattandosi di contratto di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4 del Codice.
2. L'aggiudicatario dovrà costituire prima della stipula del contratto le seguenti garanzie:



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**



**Ministero
dell'Università
e della Ricerca**



**MISSIONE 4
ISTRUZIONE
RICERCA**

- 1) garanzia definitiva nei termini previsti dall'articolo 53, commi 4 e 4-bis del Codice; la garanzia definitiva, resa nella forma di cauzione o di fideiussione, dovrà essere emessa e firmata digitalmente e deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente;
- 2) idonea polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'articolo. 117, comma 10, del Codice per gli importi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto a base di gara.
3. Ai fini della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà trasmettere all'Università, entro n. 10 giorni naturali dalla richiesta scritta, i suddetti documenti e i riferimenti del conto corrente bancario (numero di conto, banca, agenzia e IBAN) su cui effettuare i pagamenti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.
4. Il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A dell'Allegato I.4 al Codice.
5. La stipulazione del contratto è subordinata alle verifiche antimafia di cui agli art. 83 ss del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
6. Il controllo antimafia verrà eseguito, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, fatta salva la consultazione della c.d. White List, ai sensi dell'art. 52 bis L. 190/2012, dell'art. 3 bis del DPR 18/04/2013, come aggiornato dal d.p.c.m. 24/11/2016.
7. A seguito del suddetto controllo, la stazione appaltante procederà alla stipula del contratto, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
8. Il contratto, che è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, è stipulato mediante scrittura privata.
9. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (come modificato con Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81), nel Codice di comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questa stazione appaltante.
10. A seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, ed in tutti i casi ivi previsti, saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. In tal caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.



UNIVERSITÀ
DI TORINO



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



MISSIONE 4
ISTRUZIONE
RICERCA

11. Tutte le spese di contratto, comprese imposta di bollo e registro, sono a carico dell'affidatario senza diritto di rivalsa.

ART. 16 ACCESSO AGLI ATTI

1. L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

ART. 17 – PRIVACY, FORO COMPETENTE E DISPOSIZIONI FINALI.

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (CE) n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare. **(Allegato privacy)**
2. Per tutte le controversie relative alla procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, via Confienza n. 10, 10121 - Torino (TO).
3. Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione ed interpretazione del contratto d'appalto è competente il Tribunale di Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 130, 10128 - Torino (TO).

Distinti saluti.

F.to Digitalmente*
Il Direttore

(Arch. Battista Tortorella)

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n.82/2005

Allegati C.S.:

- Allegato 2) D.G.U.E.
- Allegato 3) Dichiarazione di Partecipazione – Modello A
- Allegato 4) Dichiarazione d'impegno – Modello C
- Allegato 5) Informativa Privacy